

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 23/04/2026

FATTO

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente - quale garante in forza di fideiussione rilasciata in favore di altro istituto di credito, per le obbligazioni nascenti da un contratto di mutuo concluso nel 1999 con la società garantita - contesta la legittimità dell'iscrizione disposta a suo nome nell'archivio pubblico della Centrale dei Rischi, ad opera del cessionario del credito, per mancanza dei presupposti. In particolare, il ricorrente eccepisce l'inesigibilità del credito che avrebbe originato l'iscrizione, per intervenuta prescrizione, non avendo egli ricevuto, nel corso dell'ultimo ventennio, qualsivoglia richiesta di pagamento o comunicazione di inadempimento, né un preavviso di segnalazione. Ritiene inoltre che l'iter della procedura concorsuale azionata in danno della mutuataria non valga a interrompere il decorso della prescrizione nei confronti del garante. Per questi motivi, il ricorrente, assumendo che la segnalazione sia priva di fondamento giuridico, invoca la tutela dell'Arbitro affinché condanni l'intermediario convenuto a procurare la cancellazione della segnalazione contestata e l'aggiornamento dei dati, oltre al riconoscimento di un indennizzo per il pregiudizio subito.

Costitutosi, l'intermediario chiarisce che il ricorrente è garante di un mutuo concesso, in data 10/05/1999, in favore di una s.r.l., il cui credito è stato acquisito da una società veicolo, in data 19/04/2022, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti già segnalati a sofferenza, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. (Parte II) n. 45 del 19 aprile 2022. Riferisce di essere stato nominato "master servicer" dell'operazione e di avere conferito ad altra società il ruolo di "special servicer".

Ciò precisato, l'intermediario si oppone alla domanda del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la segnalazione in Centrale dei Rischi non sarebbe stata disposta dalla resistente, bensì dalla SPV cessionaria, in continuità con l'iscrizione già operata dal mutuante (cedente). Saggiunge che la SPV non è un intermediario bancario e finanziario, sicché, ai sensi dell'art 128-bis, TUB, la società veicolo non potrebbe essere convenuta dinanzi all'ABF (cita, Coll. Milano, Dec. n. 2803/2013).

Nel merito, l'intermediario rappresenta di avere reso edotto il ricorrente, in merito alle circostanze anzidette, in sede di riscontro (27/05/2025) all'esposto presentato l'11/03/2025, chiarendo, altresì, che la SPV, nel momento in cui si è insinuata al passivo del fallimento della mutuataria (debitrice principale), dichiarato dal Tribunale competente il 03/05/2005 e chiuso all'esito della distribuzione dell'attivo con provvedimento del 05/05/2017, ha interrotto il decorso della prescrizione anche nei confronti dei fideiussori, con conseguente legittimità della segnalazione impugnata. Fa presente che a fronte di successive istanze del ricorrente, l'intermediario *special servicer* ha trasmesso la documentazione richiesta, tra cui la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U., l'istanza di ammissione al passivo del cedente e il progetto di riparto finale del fallimento, dal quale risulta che il credito ammesso al passivo è stato soddisfatto solo parzialmente.

Eccepisce che, secondo le previsioni di cui alla Circolare n. 139/1991, la cessionaria subentrata, in regime di continuità, nella segnalazione in Centrale dei Rischi già operata dalla cedente, non ha alcun onere di comunicazione con riferimento al proprio subentro nella segnalazione a sofferenza del cedente. Sostiene altresì che la mancanza di comunicazione – tanto da parte della cedente quanto della cessionaria – non inficerebbe la legittimità della segnalazione, atteso che l'invio del preavviso non assurge a condizione di legittimità della stessa, costituendo un mero obbligo di trasparenza, la cui violazione potrebbe assumere rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio.

In merito alla eccepita prescrizione decennale, il resistente ribadisce che la cedente è stata ammessa al passivo del fallimento della s.r.l., in data 03/05/2005, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione sino alla chiusura della procedura, avvenuta con provvedimento del Giudice Delegato in data 05/05/2017.

Il resistente chiede pertanto all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva; nel merito, dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Le parti hanno rassegnato memorie di replica e controreplica insistendo sulle rispettive conclusioni.

DIRITTO

In via preliminare, ai fini della corretta composizione del Collegio (ex. art. 4, sez. III, del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF) occorre verificare la qualificazione (rilevabile d'ufficio) da attribuire al ricorrente; quest'ultimo ha adito l'Arbitro dichiarando di agire come consumatore per la cancellazione delle segnalazioni negative del proprio nominativo censito nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in virtù della garanzia fideiussoria rilasciata a beneficio del mutuante, per le obbligazioni assunte da una società a responsabilità limitata (debitrice principale) intestataria del rapporto di mutuo.

In relazione alla qualificazione della posizione del fideiussore, la S.C. - in coerenza con i principi espressi dalla Corte di Giustizia con le pronunce 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15) - ha chiarito come, in generale, per la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore, non possa attribuirsi rilevanza preminente all'attività svolta dal debitore principale, dovendo viceversa valutarsi se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, "nell'ambito di attività estranee" all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia (Cass. Civile, Sez. VI, sent. n. 742/2020). Di conseguenza, può essere qualificato consumatore "il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di

garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. ABF Coll. Coord. Dec. n. 14555/2020).

Nel caso di specie, dall’esame della succinta documentazione prodotta agli atti del procedimento, questo Collegio non ravvisa la sussistenza di elementi concludenti per ritenere che il ricorrente abbia agito nell’ambito di una sua eventuale attività professionale, ovvero che il medesimo sia avvinto da un collegamento funzionale con la società commerciale per la quale ha prestato la fideiussione. Alla stregua dei superiori canoni ermeneutici, ai fini della composizione del Collegio, può dunque concludersi che nel presente giudizio il ricorrente agisca in qualità di consumatore (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23980/2021).

Appurata la qualificazione soggettiva del ricorrente, occorre ora vagliare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal resistente, il quale ha obiettato di non essere titolare della posizione, bensì mero *servicer* della società veicolo che detiene il credito ceduto e cura la contribuzione delle rilevazioni presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

L’eccezione è infondata.

Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali dell’ABF, sussiste la legittimazione del *servicer* a disporre la cancellazione delle segnalazioni in CR quando la procura conferita dalla mandante annovera tra i poteri attribuiti alla mandataria quello di censire i dati del cliente nelle banche dati di informazioni creditizie.

Con riferimento al caso di specie, non risulta prodotto, in atti, il mandato conferito al *servicer* convenuto, da cui evincere se tra le attribuzioni assegnate dalla SPV al Master *Servicer* rientri il potere di contribuzione presso le banche dati di informazioni creditizie. Consta, invece, l’estratto della G.U., Parte seconda, n. 45/2022, concernente l’avviso di cessione oggetto di ricorso, da cui risulta che l’intermediario convenuto è stato incaricato dalla SPV di *“svolgere, in qualità di master servicer (il “Master Servicer”), in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione”*. L’intermediario resistente, a sua volta, ha delegato ad altra società *“in qualità di special servicer (lo “Special Servicer”), lo svolgimento di talune delle attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale extragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie, come specificate nel contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria, il Master Servicer e lo Special Servicer in data 19 aprile 2022, ai termini ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile”*.

Pur tuttavia, assume carattere dirimente la circostanza che nella visura C.R. rilasciata in data 15/07/2025 (allegata al ricorso), l’intermediario convenuto risulta indicato come soggetto che *“attualmente gestisce le segnalazioni della società veicolo o che da ultimo ha gestito le segnalazioni della società veicolo”*; ciò induce a ritenere sussistente la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto nella vicenda sottoposta al giudizio dell’Arbitro (cfr. ABF Coll. Roma, Dec. n. 12958/2023). Nel merito, come esposto nella narrativa del ricorso, la controversia è imperniata sulla presupposta illegittimità delle segnalazioni disposte a nome del ricorrente nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, per asserita mancanza dei presupposti previsti dalla Circolare della Banca d’Italia, 11 febbraio 1991 n. 139, e succ. agg., che regola la materia.

In particolare, parte ricorrente eccepisce l’erroneità delle iscrizioni impugnate sul rilievo che le stesse sarebbero state disposte senza una preventiva richiesta di pagamento, né invio di un preavviso di segnalazione e, soprattutto, in relazione ad un credito divenuto inesigibile per intervenuta prescrizione del diritto in capo al segnalante.

Nel caso in esame, i report rilasciati dalla Centrale dei Rischi in data 17/02/2025 e 28/03/2025, recanti le rilevazioni mensili dei dati registrati a nome del ricorrente, rispettivamente, nei periodi gennaio 2022 – dicembre 2024 e aprile – maggio 2025, documentano che il cliente è stato segnalato, quale garante per le obbligazioni assunte dalla società S*** s.r.l., nella categoria “garanzie ricevute - rapporti non contestati garanzia non attivata - garanzie personali di prima istanza - importo garantito € 213.243,00”, dalla banca mutuante (da gennaio a marzo 2022) e, a seguito della cessione, in regime di continuità dalla SPV cessionaria, da aprile 2022 sino a maggio 2025.

Il Collegio è dunque chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti, formale e sostanziale, onde acclarare la legittimità delle segnalazioni.

Quanto al primo aspetto, si osserva che la Circolare n. 139/1991 considera come “negative” unicamente le segnalazioni in CR concernenti l'appostazione a sofferenza e la classificazione come “inadempimento persistente” (Cap. I, sez. 1, par. 4); solo rispetto a queste ultime, l'art. 125, co. 3, TUB, impone l'invio al consumatore di un'informativa preventiva. Tale obbligo, viceversa, non sussiste in relazione alle segnalazioni nell'archivio centralizzato dei rischi delle “garanzie” che gli intermediari ricevono in favore di un soggetto al quale gli stessi hanno concesso un finanziamento e non implicano, dunque, alcuna valutazione negativa in capo ai segnalati (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 10275/2022), specie allorquando, come nella specie, la garanzia non sia stata attivata. In proposito, il par. 9 (stato del rapporto) della Circolare n. 139/2011, dispone che: “Nell'ambito della categoria di censimento garanzie ricevute, la variabile di classificazione stato del rapporto indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore garanzia non attivata”. Peraltro, è stato chiarito che il preavviso di segnalazione in CR, a differenza dell'informativa preventiva inerente alle segnalazioni nelle banche dati private, attiene alla trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione; l'informativa, infatti, non è finalizzata alla contestazione del dato, né volta a sollecitare il soggetto ad adempiere, assolvendo alla finalità di informare il cliente dell'imminente segnalazione in Centrale Rischi. La sua eventuale omissione, in presenza di segnalazioni negative, può dunque determinare conseguenze risarcitorie a fronte del comportamento contrario al principio di buona fede e correttezza tenuto dall'intermediario segnalante (cfr. ABF Coll. Coordinamento, Dec. n. 4519/2023).

Nel caso in esame, come detto, il ricorrente risulta registrato in CR nella categoria “garanzie ricevute - rapporti non contestati garanzia non attivata”; situazione per la quale non vige l'obbligo di preavviso, sicché, sotto questo profilo, la condotta dell'intermediario convenuto non è censurabile.

A non diverso esito deve giungersi anche con riferimento al profilo sostanziale della segnalazione contestata. Sul punto, il ricorrente sostiene che il credito garantito ab origine sarebbe divenuto inesigibile per intervenuta prescrizione del relativo diritto, non avendo egli ricevuto, nell'ultimo ventennio, alcun atto interruttivo, richiesta di pagamento o comunicazione di inadempimento.

Il rilievo è infondato.

È stato infatti chiarito che “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2, l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 1” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9638/2018).

Nel caso di specie, la documentazione procurata dal resistente (segnatamente l'istanza di ammissione al passivo del 07/08/2005, il piano di riparto del 21/06/2016 e la visura camerale della società mutuataria) evidenzia che l'intermediario cedente è stato ammesso al passivo del fallimento della s.r.l., dichiarato dal Tribunale in data 03/05/2005 e chiuso con provvedimento del G.D. in data 05/05/2017. In tal caso, avendo l'intermediario offerto valida evidenza dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione da parte della banca mutuante, deve concludersi che il termine di prescrizione sia stato

tempestivamente interrotto e che l'iscrizione del garante in CR, nella categoria "garanzie ricevute", sia stata correttamente operata dal cedente e proseguita dalla cessionaria in presenza dei presupposti (cfr. ABF Coll. Bologna, Dec. n. 11541/2022).

Si rileva, da ultimo, che in sede di repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, il ricorrente afferma di aver trasmesso alla resistente una proposta di definizione transattiva, a saldo e stralcio, del debito residuo pendente (che non ha trovato soddisfazione nella procedura concorsuale), mediante versamento dell'importo complessivo di € 10.000,00, "novazione oggettiva ex art. 1230 c.c., liberazione definitiva dei garanti, rinuncia ad ogni ulteriore pretesa e cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi e nei SIC".

Nelle controrepliche, l'intermediario sembra confermare tale circostanza, dichiarando di aver preso atto della proposta di pagamento a saldo e stralcio del ricorrente; il resistente ha tuttavia precisato che, sebbene gli enti segnalanti interrompano la contribuzione a seguito del pagamento a saldo e stralcio, ciò non oblitera le pregresse segnalazioni, che restano visibili fino ad un massimo di 36 mesi.

Al riguardo, si osserva che secondo la Circolare n. 139/1991, "le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito".

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul pagamento a saldo e stralcio. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE